

CLXXXIII SEDUTA
(POMERIDIANA)
MARTEDI' 2 LUGLIO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48) (Continuazione della discussione):

CONGIU	4074-4076
CAMBOSU	4074-4075
CORRIAS, Presidente della Giunta	4074-4081-4085-4089
PETTINAU	4075
ABIS	4077
SOTGIU GIROLAMO	4081-4090
PISANO	4081
CHESSA	4089
SOGGIU PIERO	4089

La seduta è aperta alle ore 18 e 10.

GHIRRA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». Si dia lettura dell'articolo 30 bis.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 30 bis

Al personale regionale che eserciti continuamente da data non posteriore all'entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, funzioni di qualifica superiore rispetto a quella rivestita, può essere attribuita, in sede di prima applicazione della presente legge, una indennità pari alla differenza fra il trattamento economico della qualifica rivestita e di quella ad essa immediatamente superiore, tenendo conto degli aumenti periodici maturati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

Emendamento aggiuntivo Congiu - Ghirra - Lay:

«Aggiungere alla fine "su proposta del Consiglio d'Amministrazione"; in subordine" sentito il Consiglio d'Amministrazione"».

Emendamento soppressivo Cambosu - Pinna - Puddu:

«Sopprimere tutto l'articolo».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare il suo emendamento.

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

CONGIU (P.C.I.). E' un emendamento che, come gli altri che per analoghe materie abbiamo tentato di introdurre nelle leggi, tende a consentire l'attuazione dell'organico con l'aiuto del Consiglio di amministrazione. E' un principio che in generale si segue per quanto riguarda l'aspetto ugualmente delicato dell'attuazione dell'organico. Se la maggioranza del Consiglio non vorrà accettare il principio della proposta del Consiglio di amministrazione, accolga almeno quello di sentire il Consiglio stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare il suo emendamento.

CAMBOSU (P.S.I.). Il nostro Gruppo ha presentato l'emendamento soppressivo perchè ci pare che, nel momento in cui si procede all'inquadramento definitivo ed alla approvazione di uno stato giuridico del personale, non si possano dare indennità di copertura tra i gradi rivestiti prima della legge 20 maggio 1960, numero 9, e la data di entrata in vigore di questa legge. Un semplice esame di questi problemi porterebbe a conclusioni assurde. Uno, per esempio, assunto prima della legge numero 9 del 1960 come usciere, potrebbe essere un caso limite, paradossale, e investito, con provvedimenti interni di mansioni e quindi di qualifiche superiori (anche di direttore di sezione, di capo ripartizione, di capo divisione) contro ogni norma dello Stato, oggi, con l'entrata in vigore di questa legge che intende sanare la situazione e dare stabilità ai dipendenti della Regione, avrebbe diritto a queste indennità, che noi riteniamo ingiuste. Noi riteniamo che chiunque abbia svolto una determinata mansione superiore in relazione alle funzioni effettivamente svolte, debba ottenere il corrispondente trattamento e inquadramento. Mi sembra però che in una norma transitoria non possa essere accettato il principio che a un dipendente qualsiasi, a discrezione, perchè la norma non lo precisa, di qualsiasi Assessore o capo ufficio, o della Giunta regionale, possano essere attribuite funzioni superiori che non ha mai svolto. Per questi motivi noi riteniamo che la norma deb-

ba essere soppressa e che iniziando una nuova era per i dipendenti, si debba stabilire il principio che a ognuno deve essere dato ciò che gli spetta; inquadramento, qualifica corrispondente alla propria carriera, alle proprie capacità, ai propri titoli, alle proprie funzioni rivestite prima e dopo il 1960.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, proprio per motivi di carattere giuridico la Giunta ha già a suo tempo affermato — e oggi ancora conferma — la opportunità che venga approvato l'emendamento soppressivo. L'articolo, così come è stato proposto dalla Commissione, contrasta infatti con le norme vigenti per il personale civile dello Stato. Queste norme prevedono sì l'attribuzione di funzioni, ma mai l'attribuzione di indennità pari alle funzioni di grado superiore ricoperte. Per questi motivi la Giunta è d'accordo sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Cambosu - Pinna - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

GHIRRA, *Segretario ff.*:

Art. 31

Il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente all'assunzione nei ruoli regionali, dagli impiegati assunti nei ruoli stessi ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, è valutato per intero come servizio regionale ai fini del computo degli anni complessivi di servizio di cui al primo comma dell'articolo 28.

Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è reso cumulativo con l'eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al quarto comma dell'articolo 28 della presente legge.

Agli ex combattenti, ai mutilati e invalidi di

guerra, si applicano, agli effetti della progressione in carriera, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e successive integrazioni e modificazioni.

I benefici di cui ai commi precedenti hanno efficacia dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e non sono cumulabili fra loro.

Per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero alle tabelle allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

I benefici combattentistici di natura economica competono anche al personale salariato permanente.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale di cui alla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo Pisano - Mereu - Pettinau - Angius - Cadeddu - Floris - Giagu - Asara:

«Il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla assunzione nei ruoli regionali, dagli impiegati assunti nei ruoli stessi ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, è valutato per intero come servizio regionale ai fini del computo degli anni complessivi di servizio di cui al primo comma del successivo articolo 28. Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è reso cumulativo con l'eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al quarto comma dell'articolo 28 della presente legge. Agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra, si applicano agli effetti della progressione in carriera, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 44 del R.D. 30 settembre 1922, numero 1290, e successive integrazioni e modificazioni. I benefici di cui ai commi precedenti hanno efficacia dalla data

della entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9 e non sono cumulabili fra loro. I benefici combattentistici di natura economica competono anche al personale salariato permanente. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale di cui alla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16 con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli regionali».

Emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Sopprimere tutto l'articolo meno il terzo comma».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pettinau per illustrare il suo emendamento.

PETTINAU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento si sopprime il quinto comma e si modifica l'ultimo comma del testo della Commissione. L'emendamento è dettato dalla preoccupazione che il testo della Commissione possa determinare il rinvio da parte del Governo.

Per quanto riguarda la soppressione del quinto comma occorre tener conto che la legge sullo stato giuridico disciplina organicamente tutta la materia del personale regionale ed è quindi abrogativo di tutte le leggi precedenti e delle tabelle organiche esistenti. Appare quindi illogica una norma che tende a tenere in vita le tabelle sostanzialmente abrogate dalla istituzione dei nuovi ruoli regionali.

L'emendamento all'ultimo comma precisa che la estensione dei benefici combattentistici al personale comandato si applica dalla data in cui questo personale è passato alle dipendenze della Regione. In proposito valgono gli argomenti portati nella discussione dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare il suo emendamento.

CAMBOSU (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla lettura dell'articolo 31, nel

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

testo proposto dalla Giunta e dalla Commissione, ho riportato l'impressione che le norme, in esso contenute, contrastino con quelle statali. Ad esempio, il servizio militare, o il servizio permanente, come sosteneva stamane un collega, o il servizio prestato in reparti combattenti, non è mai considerato agli effetti dell'anzianità, nè dell'inquadramento in qualunque carriera, o in qualunque qualifica. Il servizio combattentistico è valido soltanto agli effetti degli scatti periodici e, su ciò, noi siamo d'accordo. L'impressione riportata è che si voglia considerare il servizio militare comunque prestato (combattentistico o no) anche agli effetti dell'inquadramento (mi richiamo all'articolo 23). Noi siamo favorevoli alla concessione di tutti i benefici combattentistici previsti dalla legge del 1922, con tutte le modifiche intervenute anche dopo l'ultima guerra mondiale; pensiamo che si debba sopprimere, per evitare anche contestazioni di ordine giuridico, l'articolo 31 e lasciare ai dipendenti dell'Amministrazione la facoltà di usufruire di tutti i benefici previsti per i combattenti e per i partigiani (di cui nemmeno si fa cenno nell'articolo 31) di carriera, di scatti economici, eventualmente anche di riconoscimento agli effetti della anzianità, indipendentemente da ogni altra considerazione e valutazione su cui abbiamo lungamente discusso questa mattina. Perciò il nostro Gruppo insiste sulla soppressione parziale dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P. C.I.). Mi sia concesso di riepi-logare brevemente il problema come esso è stato impostato. E' noto che esistono norme che prevedono particolari benefici ai combattenti. Queste norme sono in particolare contenute, per quanto riguarda il pubblico impiego, nella legge 1.º luglio 1955, numero 565, che non ha avuto attuazione da parte della Amministrazione regionale. Il problema deve essere perciò impostato in questi termini: nonostante che la legge per il pubblico impiego del 1955 sia stata recepita con la legge regionale 20 maggio 1960 e relativo regolamento, i benefici ai fini degli

scatti e della carriera non sono stati applicati per il personale dell'Amministrazione regionale.

Il testo del disegno di legge in esame, presentato dalla Giunta, conteneva il riconoscimento dei benefici ai combattenti non sanando il fatto che quel riconoscimento avveniva a distanza di un certo numero di anni almeno a sette, otto anni di distanza da quella legge. La Commissione, unanime, esprime la volontà di correggere la stortura voluta dall'Amministrazione regionale, e si trovò perplessa soltanto nel seguire una strada piuttosto che un'altra. Cioè era indecisa se inserire nell'articolo 31 la retrodatazione di questi benefici, oppure se stralciare la questione riguardante la retrodatazione e farne oggetto di un apposito disegno di legge a sè stante. La prima Commissione fu concorde nel ritenere opportuna la prima strada. L'articolo 31, nella sua formulazione, corrisponde esattamente perciò al pensiero della prima Commissione. Ritengo che dobbiamo dare atto a coloro che di questo problema, in modo particolare fra i dipendenti, si sono occupati, di un grande senso di responsabilità. Posti di fronte ad una richiesta del Sindacato tendente a limitare la retrodatazione, per consentire un più agevole, o che si ritiene tale, iter dell'intero disegno di legge, gli ex-combattenti hanno rinunciato a chiedere la tutela integrale dei loro diritti. Questi diritti degli ex-combattenti sono contenuti, almeno in parte, nell'emendamento Pisano e altri. Gli ex-combattenti impiegati nell'Amministrazione regionale si accontentano del minimo perchè devono rassegnarsi alla situazione di fatto. E' deplorevole, onorevoli colleghi, che mentre si fa tanta retorica sui combattenti, mentre si erigono monumenti e si promuovono raduni, quando si tratta nel concreto di dare atto a una categoria giuridicamente, a torto o a ragione, privilegiata, dei loro sacrosanti diritti, i raduni scompaiono, i monumenti scompaiono, la retorica scompare e resta il fatto che è scomodo riconoscere i privilegi e se è possibile non li si riconosce. Questo è quanto ha fatto l'Amministrazione regionale che si presenta paludata quando deve salutare la Brigata Sassari a Sassari, e vota le leggi per erigere i monumenti

alla «Brigata Sassari», ma che si rifiuta di applicare i benefici previsti per i combattenti al suo personale. Questa osservazione, che viene dalla parte che non ha fatto mai retorica pur essendo legittimata a farla, credo che debba servire a sottolineare il senso di responsabilità dimostrato dagli ex-combattenti impiegati della Regione nel ritirare le loro richieste, secondo me legittime. Si trattava semplicemente dell'applicazione di una legge della quale hanno largamente beneficiato gli impiegati dello Stato. Essi hanno ritenuto di fare opera di solidarietà nei confronti dei loro colleghi, ritirando la loro richiesta massima ed accettando una formulazione molto più modesta. Ritengo che questa formulazione debba essere accolta con particolare raccomandazione dall'Amministrazione regionale e che, in qualche modo, si cerchi nella pratica di riconoscere almeno in parte un diritto che avete misconosciuto.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Cambosu, debbo dire che se esso significa ridurre alla forma più semplice e quindi all'interpretazione più estensiva possibile quanto compete alla categoria a seguito del decreto 1922 e successive integrazioni e modificazioni per modo che si possa, nel concreto, tenerne conto nella maggiore misura possibile, sono d'accordo. L'emendamento soppressivo consente però una minore articolazione e come tale si presta, sia all'ampliamento, che alla restrizione dell'interpretazione. Mi sembra eccessivo lasciare ad una Giunta che ha misconosciuto sempre certi diritti, la libertà di interpretare una norma che riguarda proprio il riconoscimento dei diritti stessi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta accetta l'emendamento Pisano e altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna e Puddu. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene*

richiesta la controprova). Chi non approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Pisano e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 34

Le spese ordinarie derivanti dalla attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli numeri 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 ed ai capitoli ad essi corrispondenti nei bilanci degli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Abis - De Magistris e Pisano. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

«Sostituire il testo dell'articolo 34, con il seguente: "Le spese per le retribuzioni fisse e per il trattamento di quiescenza e di licenziamento, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di gabinetto, i compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di trasferimento e le spese per le concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti, derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli nn. 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abis per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.). Signor Presidente, se me lo consente, vorrei illustrare contemporaneamente anche gli altri 3 emendamenti che riguardano gli articoli finanziari della legge. Ritengo, comunque, che non debbano essere spese molte parole per dimostrare la necessità di modificare

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

questi articoli. Il disegno di legge è stato presentato nel 1962, esattamente il 26 marzo, e faceva quindi riferimento al bilancio del 1962. Da qui la necessità di riferire le spese derivanti dal presente disegno di legge al bilancio in corso. Ed è proprio ciò che ci proponiamo. Il primo emendamento avremmo anche potuto stenderlo cambiando solo il capitolo corrispondente al bilancio 1963, ma abbiamo, invece, preferito specificare le spese ordinarie che vi fanno capo. Nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 35, si istituiscono nuovi capitoli previsti nel disegno di legge all'articolo 36. Ripeto, non si tratta che di aggiornare il disegno di legge riferendo le spese a capitoli del bilancio 1963

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Abis - De Magistris - Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 35

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 25: Salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti addetto alle operazioni di lotta (art. 6, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) (spesa fissa ed obbligatoria) L. 15.000.000

Cap. 39: Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile

(art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
(spesa d'ordine) L. 5.000.000

Cap. 183: Spesa per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e la gestione di impianti per l'incubazione di trote L. 2.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6: Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; articolo 5, 7 ed 8, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25; legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20; articoli 2, 3, legge regionale 21 marzo 1959, n. 7; legge regionale 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) L. 15.000.000

Cap. 8: Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 3.000.000

Cap. 9: Indennità di Gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (articolo 2, D. L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282) (spesa obbligatoria) L. 1.000.000

Cap. 10: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 500.000

Cap. 11: Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, numero 291) L. 2.000.000

Cap. 12: Spese per l'estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955 n. 19) L. 500.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Abis - De Magistris - Pisano. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Art. 35 - "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli: Cap. n. 6 *bis* - Fondo destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16. Cap. n. 12 *bis* - Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. Cap. n. 101 *bis* - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dall'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Abis e altri. Chi lo approva alzi la mano.
(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

TORRENTE, Segretario:

Art. 36

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 è istituito il capitolo 93 *bis* con la denominazione: «Contributo straordinario per la costituzione del fon-

do iniziale della Cassa mutua fra i dipendenti regionali».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50 milioni dai seguenti capitoli dello stesso stato di previsione:

Cap. 27: Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 7, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 e 13 aprile 1957, n. 9) (spesa fissa ed obbligatoria). Indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa ed obbligatoria) L. 15.000.000

Cap. 40: Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (articolo 35, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine) L. 10.000.000

Cap. 41: Rimborsi per provvigioni ai distributori primari e per aggi ai distributori secondari dei valori bollati (spesa d'ordine) L. 5.000.000

Cap. 214: Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) L. 20.000.000

Le spese relative all'erogazione del contributo straordinario di cui al primo comma dell'art. 17 della presente legge fanno carico al capitolo 93 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Abis - De Magistris - Pisano:

«Art. 36 (sostitutivo) - "Le spese relative all'istituzione ed al finanziamento dei corsi di cui all'art. 16 e quelle conseguenti alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 *bis* della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli n. 12 *bis* e n. 6 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Il contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua di cui al primo comma dell'art. 17 della presente legge fa carico al capitolo n. 101 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963.

Il contributo ordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 17 fa carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi"».

Emendamento aggiuntivo De Magistris - Abis - Pisano:

«Art. 36 *bis* - Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione:

Cap. n. 39 - Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (articolo 33 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 10.000.000. Cap. n. 40 - Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (art. 35 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 10.000.000. Cap. n. 45 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative Lire 60.000.000. Cap. n. 231 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6 L.R. 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, L.R. 23 dicembre 1956, n. 34; ed art. 14, L.R. 23 dicembre 1960, n. 16) L. 110.000.000.

In aumento: Capitolo n. 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale di

pubbliche amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3 L.R. 21 marzo 1959, n. 7; LL.RR. 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7; 30 novembre 1961, n. 16; art. 18 L.R. 11 luglio 1962, n. 7, e L.R. 13 luglio 1962, n. 8) L. 68.500.000. Cap. n. 6 *bis* - Fondo destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961 n. 16 Lire 2.500.000. Cap. n. 8 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 8.200.000. Cap. n. 9 - Indennità di Gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947; n. 1282) L. 2.000.000. Cap. n. 10 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 1.750.000. Cap. 11 - Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16; legge 15 aprile 1961, n. 291, e L.R. 18 maggio 1962, n. 5) L. 5.000.000. Cap. n. 12 - Spese per l'estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19) L. 550.000. Cap. n. 12 *bis* - Spese per l'istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. Lire 1.500.000. Cap. n. 101 *bis* - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dalla Amministrazione regionale. L. 100.000.000.»

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Abis - De Magistris - Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento De Magistris - Abis - Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 37

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo, ora, alle tabelle.

Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Prima di iniziare l'esame delle tabelle bisognerebbe concludere la discussione degli articoli accantonati.

PRESIDENTE. Si era stabilito, se non sbagli, di riprenderli in esame dopo la tabella prima.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). All'articolo 21 sono stati presentati alcuni emendamenti che propongono di abolire la tabella prima.

PRESIDENTE. Per consentire di prendere accordi su questo problema, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 50, viene ripresa alle ore 19 e 30).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 17. Ricordo che a questo articolo erano stati presentati tre emendamenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, abbiamo concordato un emendamento che prevede le modalità per l'approvazione dello Statuto che deve disciplinare l'attività della Cassa Mutua. Nell'emendamento aggiuntivo prevediamo che lo Statuto debba essere approvato con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima. Ci pare che questa formulazione sia sufficiente, appunto, per integrare l'articolo 17.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti si intendono ritirati?

GHIRRA (P.C.I.). Solo il primo.

PRESIDENTE. E' pervenuto un emendamento concordato Ghirra - Pisano - Pettinau. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Aggiungere alla fine del primo comma: "Il cui Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Amministrazione regionale ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima"».

PRESIDENTE. Rimangono, dunque, tre emendamenti. Questo, il secondo ed il terzo dei tre presentati in precedenza. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, riguardo il secondo emendamento Ghirra ed altri, debbo dire che a noi, nella stesura dell'articolo, era apparso in un primo tempo che fosse sufficiente, per l'avvio della Cassa Mutua, un contributo iniziale di 50 milioni che la Commissione ha invece por-

tato a 100 milioni. Su questo punto non abbiamo nulla da dire, tanto più che il disegno di legge venne presentato nel 1962, cioè un anno fa. Per quanto riguarda l'altro problema, posto nello stesso emendamento, noi riteniamo che il 2 per cento, così come è stato proposto dalla Giunta, e fatto proprio dalla Commissione, possa essere sufficiente, con la misura attuale degli stipendi — che subiranno aumenti a mano a mano che verrà attuato il conglobamento o che verrà definitivamente fissato il trattamento economico — si arriva già ad un esborso da parte dell'Amministrazione regionale di 45 milioni a cui si aggiunge l'1 per cento fissato ugualmente dalla Commissione. Praticamente si arriva a una somma di circa 67 milioni annui. La Cassa Mutua partirà con 100 milioni iniziali dati a fondo perduto dalla Regione e con 67 milioni annui di apporto, in parte dell'Amministrazione e in parte del personale. Riteniamo che questa somma per il momento possa essere considerata sufficiente. Nulla vieta d'altra parte che in futuro, presentandosi la necessità, queste somme vengano opportunamente aumentate. In questa fase iniziale, mi pare, però, che ciò non sia affatto necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Ghirra, mantiene l'emendamento?

GHIRRA (P.C.I.). Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo emendamento Ghirra e altri fino alle parole «in subordine». Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione la subordinata. Chi la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Il parere della Giunta sul terzo emendamento Ghirra ed altri?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ho espresso praticamente il parere quando ho detto che la Giunta accetta il testo approvato dalla Commissione, che prevede un contributo

a carico dei dipendenti non inferiore all'1 per cento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il terzo emendamento Ghirra ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento concordato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione sull'art. 21. Ricordo che, anche su questo articolo, erano stati presentati tre emendamenti.

Qual è il parere dalla Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ha espresso il suo parere in altre occasioni; ripeto che la soppressione della tabella prima non porta, dal punto di vista giuridico, nessuna preoccupazione. Ripeto anche che fra le leggi statali, alle quali, quando le riteniamo valide, ci rifacciamo, non ne esiste una che regoli contemporaneamente stato giuridico degli impiegati e attribuzioni dei singoli Ministeri. D'altra parte la Giunta si è impegnata a presentare presto la legge che prevede le attribuzioni e le competenze della Presidenza e dei singoli Assessorati. Noi, pertanto, non abbiamo nulla in contrario alla soppressione della tabella numero 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Intendevo richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sul fatto che mi pare che questi emendamenti debbano essere votati dopo che il Consiglio si sarà pronunciato sulla tabella numero 1. Se viene, infatti, soppressa la tabella, mi pare che cadano gli emendamenti, o per lo meno il mio.

PRESIDENTE. Per risolvere questo problema avevamo sospeso la seduta e ora siamo da capo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Preside della della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Vorrei far presente, senza prendere posizione sulla sostanza, che l'emendamento soppressivo Soggiu Piero ed altri riguarda la tabella. A mio avviso esso dovrebbe, perciò, essere votato assieme alla tabella n. 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Vorrei conoscere le ragioni per cui la Giunta ha presentato la tabella prima e i motivi per i quali ora vorrebbe sopprimerla. Il Presidente della Giunta non ha detto niente in proposito.

PRESIDENTE. Sospendiamo la discussione sull'articolo 21. Riprendiamo l'esame dell'articolo 28 e dell'emendamento tendente a sopprimere il secondo comma. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ho già espresso un parere questa mattina sull'emendamento, dicendo che mi sembrava che esso non fosse applicabile, così come è stato formulato dalla Commissione, e ricordando che i concorsi per merito distinto sono stati fatti soltanto per certe categorie. In questi concorsi sono previsti particolari esigenze, particolari requisiti di punteggio, che non erano previsti, invece, nel concorso interno dell'Amministrazione regionale. Questo è un emendamento presentato dalla Commissione e su di esso la Giunta si asterrà.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 28 bis e dell'emendamento Soggiu Piero e altri, tendente a sopprimere l'articolo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Colgo questa occasione per fare una precisazione. Voterò contro questo emendamento anche se esso, per un errore di cui probabilmente sono responsabile, porta anche la mia firma. Chiedo scusa al presentatore dell'emendamento di questa mia dichiarazione, ma io ritenevo di aver firmato soltanto l'emendamento all'articolo 21. La prego perciò, signor Presidente, di cancellare la mia firma da questo emendamento. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cambosu. Ne ha facoltà.

CAMBOSU (P.S.I.). A termini di Regolamento, se l'emendamento, come mi risulta, è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale, decade perchè non è firmato da almeno tre consiglieri...

PRESIDENTE. Le firme erano quattro, ora ne rimangono tre che sono sufficienti perchè l'emendamento possa essere accolto. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, la Giunta ha espresso stamattina il suo parere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Latte - Usai. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 28 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della tabella prima.

TORRENTE, *Segretario*:

TESTO DELLA COMMISSIONE

A) Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori.

B) La Presidenza della Giunta, che comprende:

1) L'Ufficio di Gabinetto;

2) La Segreteria generale, composta:

a) dall'Ufficio degli Affari generali, costituito da:

— Divisione 1.a: Rapporti con le Amministrazioni statali ed altri enti pubblici - Bollettino Ufficiale - Biblioteca.

— Divisione 2.a: Rapporti con gli Uffici regionali - Affari vari.

— 5 Sezioni

b) dall'Ufficio del personale, costituito da:

— Divisione 1.a: Stato giuridico ed economico del personale - Affari vari

— Divisione 2.a: Previdenza, assistenza e quiescenza

— 5 Sezioni

c) dalla Segreteria della Giunta;

3) L'Ufficio studi e legislazione;

4) L'Ufficio stampa;

5) L'Ufficio della Regione in Roma;

6) Il Centro regionale antimalarico e antinsetti (C.R.A.I.), composto da:

- la Direzione dei servizi

- il Servizio tecnico

- il Servizio amministrativo

C) L'Assessorato all'agricoltura e foreste, che comprende:

- la Direzione dei servizi composta da:

— Divisione 1.a: Affari generali - Coordinamento legislativo e del personale - Servizi ispettivi - Bilancio

— Divisione 2.a: Bonifica e miglioramento fondiari

— Divisione 3.a: Produzione agricola e tutela della produzione agricola

— Divisione 4.a: Zootecnia, caccia e pesca

— Divisione 5.a: Servizi speciali - Credito agrario - Riordino fondiario - Usi civici

— Divisione 6.a: Economia montana e foreste
— 12 Sezioni.

D) L'Assessorato all'igiene e sanità che comprende:

- la Direzione dei servizi, composta da:

— Divisione 1.a: Servizi sanitari

— Divisione 2.a: Veterinaria

— Divisione 3.a: Servizi amministrativi

- 6 Sezioni

E) L'Assessorato ai trasporti e turismo, che comprende:

- la Direzione dei servizi, composta da:

— Divisione 1.a: Trasporti

— Divisione 2.a: Turismo

- 4 Sezioni

F) L'Assessorato alle finanze, che comprende:

1) La Direzione dei servizi amministrativi, composta da:

— Divisione 1.a: Affari generali - Bilancio

— Divisione 2.a: Demanio

— Divisione 3.a: Tributi

— Divisione 4.a: Credito e risparmio

- 9 Sezioni

2) la Direzione dei servizi di ragioneria della Regione, composta da:

— Divisione 1.a: Riscontro provvedimenti di impegno e pagamento emessi dall'Assessorato alle finanze - Affari generali vari

— Divisione 2.a: Riscontro provvedimenti di impegno e pagamento relativi agli Assessorati al lavoro e pubblica istruzione, igiene e sanità, agricoltura e foreste

— Divisione 3.a: Riscontro provvedimenti e pagamento relativi agli Assessorati ai lavori pubblici, trasporti e turismo, industria e commercio, enti locali, rinascita

— Divisione 4.a: Riscontro delle entrate e delle spese previste dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 e dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7 (Piano di rinascita)

- 11 Sezioni

G) L'Assessorato ai lavori pubblici, che comprende:

- La Direzione dei servizi, composta da:

— Divisione 1.a: Affari generali

— Divisione 2.a: Contratti e convenzioni

— Divisione 3.a: Viabilità e porti

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

- Divisione 4.a: Urbanistica - Edilizia e opere igieniche
- Divisione 5.a: Acque pubbliche e impianti elettrici
- 10 Sezioni

H) L'Assessorato alla rinascita, che comprende:

- La Direzione dei servizi, composta da:
- Divisione 1.a: Affari generali e coordinamento
- Divisione 2.a: Pianificazione e problemi dello sviluppo economico e sociale
- Divisione 3.a: Programmazione settoriale e problemi zonali
- Divisione 4.a: Problemi sociali e interventi nel settore della gioventù e dello sport
- 8 Sezioni

I) L'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, che comprende:

- la Direzione dei servizi, composta da:
- Divisione 1.a: Formazione professionale
- Divisione 2.a: Cooperazione ed interventi contro la disoccupazione
- Divisione 3.a: Rapporti di lavoro e previdenza sociale
- Divisione 4.a: Diffusione della cultura
- 8 Sezioni

L) L'Assessorato all'industria e commercio, che comprende:

- la Direzione dei servizi, composta da:
- Divisione 1.a: Affari economici e generali
- Divisione 2.a: Industria
- Divisione 3.a: Commercio
- Divisione 4.a: Miniere
- Divisione 5.a: Artigianato
- Divisione 6.a: Pesca
- 12 Sezioni

M) L'Assessorato agli enti locali, che comprende:

- La Direzione dei servizi, composta da:
- 1) Servizi generali:
- Ufficio ispettivo
- Divisione 1.a: Affari generali - Coordinamento legislativo - Personale - Servizio antincendi

- Divisione 2.a: Circoscrizioni comunali - Contributi o sussidi straordinari ai Comuni e Province - Assistenza e beneficenza
- 7 Sezioni

2) Servizi attinenti all'attività di controllo:

- Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni:

- Divisione 1.a: Affari amministrativi
- Divisione 2.a: Affari di ragioneria
- 3 Sezioni
- Sezioni del Comitato di controllo per la Provincia di Sassari:
- Divisione 1.a: Affari amministrativi
- Divisione 2.a: Affari di ragioneria
- 3 Sezioni
- Sezioni del Comitato di controllo per la Provincia di Nuoro:
- Divisione 1.a: Affari amministrativi
- Divisione 2.a: Affari di ragioneria
- 3 Sezioni.

PRESIDENTE. Alla tabella prima è stato presentato un emendamento Soggiu Piero - Pisano - Latte del seguente tenore: «La tabella prima è soppressa».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare questo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). l'emendamento è stato già illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto una risposta, sia pur breve, all'onorevole Congiu, il quale ha domandato come mai la Giunta, dopo aver presentato la tabella numero 1, ora esprime parere contrario su di essa. Debo anzitutto precisare che io non ho espresso nessun parere contrario. Ho detto soltanto che la Giunta ritiene che, da un punto di vista strettamente giuridico la soppressione della tabella non comporta nessuna preoccupazione. Lo onorevole Congiu potrebbe, d'altra parte, permettere anche agli altri di cambiare opinione

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

dopo aver valutato i problemi, come talvolta fa lui. A noi era sembrato che la tabella potesse avere la funzione di autodisciplina, delimitando competenze e stabilendo una divisione di funzioni fra gli Assessorati che sarà poi confermata, sancita definitivamente nel disegno di legge che presenteremo quanto prima. In questo momento il dire categoricamente che la tabella è inutile potrebbe farmi sorgere qualche scrupolo e potrebbe dare l'impressione che noi vogliamo evitare anche questo modesto inizio di autodisciplina in una materia che è indubbiamente molto delicata. Ritengo poter confermare che nessun motivo di carattere giuridico si oppone alla soppressione della tabella e dichiaro che, per consentire al potere legislativo di esprimere liberamente il suo parere, la Giunta si asterrà dal voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Soggiu Piero - Pisano - Latte. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della tabella seconda.

GHIRRA Segretario ff.:

Ruolo amministrativo.

TABELLA SECONDA

Carriera Direttiva

— Segretario generale	1
— Ispettore generale capo	15
— Ispettore generale	}
— Direttore di divisione	
— Direttore di sezione	}
— Consigliere di 1.a classe	
— Consigliere di 2.a classe	}
— Consigliere di 3.a classe	
Totale	268

Carriera di Concetto

a) Segretari:

— Segretario capo	}
— Segretario principale	
Totale	15

— Primo segretario	}
— Segretario	
— Segretario aggiunto	
— Vice segretario	
Totale	115

b) Ragionieri:

— Ragioniere capo	}
— Ragioniere principale	
— Primo ragioniere	}
— Ragioniere	
— Ragioniere aggiunto	
— Vice ragioniere	}
Totale	55

Carriera Esecutiva

a) Archivistici e dattilografi:

— Archivista superiore	}
— Archivista capo	
— Primo archivista	}
— Archivista	
— Applicato	
— Applicato aggiunto	}
Totale	236

b) Stenodattilografi:

— Stenodattilografo superiore	}
— Stenodattilografo capo	
— Primo stenodattilografo	}
— Stenodattilografo	
— Stenodattilografo aggiunto	
Totale	18

Carriera del personale Ausiliario

a) Addetti agli uffici:

— Commesso capo	}
— Commesso	
— Usciere capo	}
— Usciere	
— Inserviente	}
Totale	109

b) Addetti alla sorveglianza:

— Custode capo	}
— Primo custode	
— Custode	
— Custode aggiunto	
Totale	22

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

Ruolo tecnico.			
Carriera Direttiva			
a) Medici:		f) Dottori in agraria specializzati in entomologia:	
— Ispettore generale medico	3	— Ispettore generale entomologo	1
— Ispettore medico capo		— Entomologo capo	
— Medico superiore	6	— Entomologo superiore	
— Medico di 1.a classe		— Entomologo principale	
— Medico di 2.a classe		— Entomologo	
		— Entomologo aggiunto	
Totale	9	Totale	1
		Carriera di Concetto	
b) Ingegneri:		a) Geometri:	
— Ispettore generale ingegnere	5	— Geometra capo	3
— Ingegnere capo		— Geometra principale	
— Ingegnere superiore	11	— Primo geometra	44
— Ingegnere principale		— Geometra	
— Ingegnere		— Geometra aggiunto	
		— Vice geometra	
Totale	16	Totale	47
c) Dottori in agraria:		b) Periti agrari:	
— Ispettore generale	4	— Esperto capo	3
— Ispettore capo		— Esperto principale	
— Ispettore superiore	14	— Primo esperto	30
— Ispettore principale		— Esperto	
— Ispettore		— Esperto aggiunto	
— Ispettore aggiunto		— Vice esperto	
Totale	18	Totale	33
d) Veterinari:		c) Personale lotta antianofelica:	
— Ispettore generale veterinario	1	1) Esperti di gruppo:	
— Veterinario capo		— Esperto capo di gruppo	2
— Veterinario superiore	2	— Esperto principale di gruppo	
— Veterinario di 1.a classe		— Primo esperto di gruppo	3
— Veterinario di 2.a classe		— Esperto di gruppo	
— Veterinario di 3.a classe		— Esperto aggiunto di gruppo	
		— Vice esperto di gruppo	
Totale	3	Totale	5
e) Farmacisti:		2) Preparatori:	
— Ispettore generale farmacista	1	— Preparatore capo	1
— Farmacista capo		— Preparatore principale	
— Farmacista superiore		— Primo preparatore	3
— Farmacista principale		— Preparatore	
— Farmacista		— Preparatore aggiunto	
— Farmacista aggiunto		— Vice preparatore	
Totale	1	Totale	4

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

d) Periti minerari:

— Perito capo	}	2
— Perito principale		
— Primo perito	}	3
— Perito		
— Perito aggiunto		
— Vice perito		
Totale		5

Ruolo ad esaurimento

Carriera Direttiva

— Ispettore generale	}	8
— Direttore di 1.a classe		
— Direttore di 2.a classe	}	11
— Vice direttore		
Totale		19

e) Disegnatori:

— Disegnatore capo	}	2
— Disegnatore principale		
— Primo disegnatore	}	6
— Disegnatore		
— Disegnatore aggiunto		
— Vice disegnatore		
Totale		8

PRESIDENTE. Alla tabella seconda sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

Emendamento Chessa - Lonzu - Pazzaglia:

«Tabella II.a (sostitutivo parziale)

Carriera Esecutiva

a) Telefonisti:

— Telefonista capo	}	7
— Primo telefonista		
— Telefonista		
— Telefonista aggiunto		
Totale		8

Ruolo tecnico.

Carriera di Concetto

a) Geometri:

— Geometra superiore	}	44
— Geometra capo		
— Geometra principale		
— Primo Geometra		
— Geometra		
— Geometra aggiunto	}	30
— Vice geometra		
Totale		47

b) Assistenti:

— Assistente capo	}	3
— Primo assistente		
— Assistente		
— Assistente aggiunto		
Totale		4

c) Personale lotta antianofelica: coadiutori:

— Coadiutore capo	}	8
— Primo coadiutore		
— Coadiutore		
— Coadiutore aggiunto		
Totale		9

b) Periti agrari:

— Esperto superiore	}	30
— Esperto capo		
— Esperto principale		
— Primo esperto		
— Esperto		
— Esperto aggiunto	}	33».
— Vice esperto		
Totale		33».

Carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi:

— Agente tecnico capo	}	59
— Agente tecnico		
Totale		59

Emendamento Chessa - Lonzu - Pazzaglia:

«Tabella II.a (sostitutivo parziale)

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

Ruolo amministrativo.

Carriera di Concetto

a) Segretari:

— Segretario superiore		1
— Segretario capo	}	14
— Segretario principale		
— Primo segretario	}	100
— Segretario		
— Segretario aggiunto		
— Vice segretario		

Totale 115

b) Ragionieri:

— Ragioniere superiore		1
— Ragioniere capo	}	12
— Ragioniere principale		
— Primo ragioniere	}	42
— Ragioniere		
— Ragioniere aggiunto		
— Vice ragioniere		

Totale 55».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa per illustrare questo emendamento.

CHESSA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi emendamenti non hanno bisogno di essere illustrati a lungo perchè non modificano minimamente il numero dei posti previsti. Si tratta soltanto di creare, in conformità a quanto avviene presso i Ministeri, il posto di Segretario superiore. Rimarrebbero sempre 15 Segretari, uno dei quali sarebbe Segretario superiore. Altrettanto dicasi per il posto di ragioniere superiore. Questo, a nostro avviso, sarebbe utile per rendere più allettante la carriera, in modo che uno, andando in pensione, possa ottenere una distinzione. Vorremmo, perciò, che si creasse un posto di Segretario superiore ed un posto di Ragioniere superiore. Con ciò non si crea uno squilibrio nella carriera.

Altrettanto dicasi per l'altro emendamento, che crea un posto di Geometra superiore, che dovrebbe precedere il Geometra capo ed il Geometra principale, e un posto di esperto supe-

riore, per i Periti agrari, che dovrebbe precedere l'esperto capo e l'esperto principale. Ciò chiediamo, ripeto, per creare la necessaria gerarchia seguita dai Ministeri nello sviluppo delle carriere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ho chiesto la parola perchè dal grande divario esistente tra la tabella proposta dalla Giunta e quella approvata dalla Commissione non si può uscire se non con una votazione per divisione. Le questioni che investono gli emendamenti proposti dalla Commissione sono tali che ritengo che molti colleghi possano approvare in parte il testo proposto dalla Giunta e in parte quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che ella chieda la votazione per parti.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Sì.

PRESIDENTE. D'accordo. Il parere della Giunta sugli emendamenti?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, prima di esprimere un parere sugli emendamenti vorrei dire che le tabelle, in seguito agli emendamenti presentati, aggiuntivi circa il personale comandato, e il personale assunto un anno fa in attuazione della legge numero 4, emendamenti in diminuzione relativi alle donne di pulizia, hanno subito varianti tali che le cifre non corrispondono più al testo della Giunta.

CONGIU (P.C.I.). Sopprimiamo anche le tabelle 2 e 3!

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ho portato con me alcuni appunti che potrei leggere al Consiglio, oppure consegnare al Presidente in modo che se ne tenga conto in sede di coordinamento. Per quanto riguarda i due emendamenti proposti dall'onorevole Chessa, ri-

IV LEGISLATURA

CLXXXIII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

conosco che l'Amministrazione statale prevede alcuni posti, nella carriera di concetto, di segretari superiori ed esperti superiori. La Giunta non avrebbe nulla in contrario all'accettare l'emendamento, anche perchè in questo modo si dà un riconoscimento doveroso al personale, come quello di concetto che collabora molto attivamente nella organizzazione dell'amministrazione e nello svolgimento delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta ha annunciato variazioni numeriche alle tabelle. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Siccome questa non è materia di coordinamento, signor Presidente, il Consiglio deve conoscere con esattezza il testo sul quale si vota. Se non è possibile votare stasera la tabella 2.a, si sospenda la discussione fino a domani mattina. Questa non è materia di coordinamento, signor Presidente!

PRESIDENTE. No ho nessuna difficoltà ad accogliere la sua richiesta. Sospendiamo perciò l'esame della tabella seconda.

Si dia lettura della tabella 3.a.

GHIRRA, Segretario ff. :

TABELLA TERZA

Pianta Organica dei Salariati Permanenti

Capi operai	4
Totale	4

1.a Categoria:

— Meccanici	11
— Muratori	2
— Eletttricisti	2
— Elettrauto	2

— Idraulici	3
— Saldatori elettrautogenisti	2
— Falegnami	5
— Conduttori mezzi meccanici	14
Totale	41

2.a Categoria:

— Giardinieri	2
— Conduttori di caldaie a vapore	2
— Guardiani	7
Totale	11

3.a Categoria:

— Muratori	2
— Autolavagisti	6
Totale	8

5.a Categoria:

— Operaie addette alla pulizia degli uffici	50
Totale	50

PRESIDENTE. La Giunta intende presentare variazioni a questa tabella?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. L'unica variante è la eliminazione della voce relativa alle 50 operaie addette alla pulizia degli uffici.

PRESIDENTE. Allora rimandiamo a domani anche questa tabella.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1963